



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SEDUTA DEL 23 GENNAIO 2013

Presidenza del Presidente: Antonio Del Corvo

Segretario: Luciano Monticelli

	ASS.		ASS.
Seccia Eugenio delegato da Albore Mascia Luigi		Di Giuseppantonio Enrico Clemente	
Brucchi Maurizio	X	Di Primio Umberto	X
Catarra Valter	X	Di Stefano Giovanni	
Cialente Massimo	X	Luciani Antonio	
Ciancone Sabrina		Marulli Roberta Zita	
Crivelli Francesco		Matarelli Antonio Vincenzo	X
D'Alfonso Rocco		Monticelli Luciano	
De Crescentiis Antonio		Nucetelli Vincenzo	
De Santis Patrizia		Pavone Enio	X
Del Corvo Antonio		Ruggeri Roberto delegato da Testa Guerino	

DELIBERAZIONE N. 2/2013

OGGETTO: parere sui progetti di legge n. 93/2009: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da compagnia”, d’iniziativa del Consigliere Walter Caporale e n. 424/2012: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da affezione”, d’iniziativa dei Consiglieri Nicoletta Veri, Alessandra Petri e Ricardo Chiavaroli.

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

VISTO l’art. 123 della Costituzione;

VISTI gli artt. 71 e 72 dello Statuto;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e sue smi ed in particolare l’art. 10, comma 1, lett. a) e comma 2;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 213 del 27 dicembre 2012 che ha stabilito di assegnare al CAL il progetto di legge n. 93/2009: “Norme sul controllo del

randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da compagnia”, d’iniziativa del Consigliere Walter Caporale;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 214 del 27 dicembre 2012 che ha stabilito di assegnare al CAL il progetto di legge n. 424/2012: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da affezione”, d’iniziativa dei Consiglieri Nicoletta Veri, Alessandra Petri e Ricardo Chiavaroli;

VISTO il progetto di legge n. 93/2009: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da compagnia”;

VISTO il progetto di legge n. 424/2012: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da affezione”;

PRESO ATTO della proposta del Presidente Del Corvo di procedere all’esame abbinato dei due progetti di legge in quanto vertenti su identica materia;

UDITA l’allegata relazione della componente Patrizia De Santis, secondo la quale:

- entrambi i progetti di legge meritano attenzione in quanto affrontano compiutamente la materia, ma sarebbe stato opportuno esprimere il parere su un testo unificato;
- il progetto di legge n. 93/2009 è più esaustivo e completo per quanto riguarda la disciplina delle strutture di ricovero, i criteri per la gestione dei cani, l’anagrafe del cane e la protezione dei gatti in libertà. Lo stesso progetto di legge disciplina anche tematiche non presenti nel progetto di legge n. 424/2012;
- nel progetto di legge n. 424/2012 è eliminato il ricorso al prelievo sistematico del sangue sui cani randagi e/o vaganti per la ricerca della leishmaniosi. Trattandosi di una malattia contagiosa per l’uomo è necessario, invece, continuare con detto prelievo. Nello stesso progetto di legge è prevista l’istituzione di un fondo speciale vincolato alla lotta al randagismo, dove confluiscono anche i proventi delle relative sanzioni. E’opportuno che le sanzioni confluiscono nel fondo ma non è possibile obbligare i comuni a finanziare con risorse di bilancio detto fondo in un momento di grave criticità per le casse degli enti;
- nella legge regionale che si andrà ad approvare in materia, bisognerà tener conto delle disposizioni normative relative all’obbligo della gestione associata delle funzioni fondamentali, individuate dall’art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti e delle disposizioni normative che riguardano le Province;

UDITI gli interventi dei componenti Nuccetelli, D’Alfonso, Monticelli e Crivelli;

con votazione unanime dei presenti

D E L I B E R A

- di esprime parere contrario ai progetti di legge n. 93/2009: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da compagnia” e n. 424/2012: “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da affezione”.

F.to
IL SEGRETARIO
Luciano Monticelli

F.to
IL PRESIDENTE
Antonio Del Corvo

RELAZIONE
pp.d.l. n. 93/2009 e n. 424/2012

Il problema del randagismo, così come lo conosciamo, è un fenomeno che ha due distinti momenti di vita e vanno analizzati autonomamente. Sino alla fine degli anni 80 provvedevano direttamente i comuni al controllo del randagismo catturando i cani, tenendoli qualche giorno, per poi sopprimerli quando, scaduti i termini stabiliti, nessuno si proponeva di prenderli in affido. Va considerato che in quel periodo i cani randagi erano limitati ai soli abbandoni e non a programmi organizzati e, comunque, le nascite erano considerate un evento non voluto o accidentale, soprattutto a seguito di accoppiamenti di cani lasciati in libertà dai proprietari.

Dopo l'entrata in vigore della Legge quadro la 281/91, sui cani si è determinato un valore aggiunto, soprattutto monetario, visto che quello affettivo pur limitato era già presente; da quel momento e ferma restando la continua nascita dei cani, accidentali e non voluti, si è visto un incremento esponenziale di canili, per lo più privati, che "casualmente" ha visto anche l'incremento dei cani randagi ma, in questo caso, voluto ed organizzato.

Infatti, cosa mai conosciuta prima degli anni 90, dalla entrata in vigore della Legge, si è visto un incremento esponenziale delle nascite e degli abbandoni, soprattutto in certe regioni d'Italia, scatenando molti appetiti tra diversi soggetti, non escludendo nemmeno alcune Associazioni, questi appetiti hanno determinato lo stato attuale delle cose: incremento del randagismo, incremento dei canili privati, incremento degli affari sui cani.

Le leggi e le disposizioni regionali, per alcuni versi non applicate, hanno determinato un'anomalia disastrosa: da una parte non è stato fatto alcuno studio per capire come questo fenomeno si è evoluto, limitandosi solo ad affermare il principio che il randagismo è un problema da risolvere; dall'altra si è lasciato il libero arbitrio, dando solo e semplici indirizzi, ma evitando accuratamente di individuare responsabilità e controlli sull'efficacia di eventuali interventi, forse è più giusto dire che responsabilità ricadono sui Sindaci, in termini soprattutto economici.

Il problema randagismo ha in sé la caratteristica del "virus letale", se si cura solo una parte del corpo esso si ripropaga inevitabilmente come e più di prima, con in più l'aver sprecato energie finanziarie e umane inutilmente, finché si faranno affari con il randagismo ci sarà sempre qualcuno che lavorerà per mantenerlo inalterato o incrementarlo; ecco perché ogni intervento, per essere efficace, deve contenere la limitazione dell'affare facile, con alcune e semplici regole, infine è necessario mettere in campo ogni risorsa disponibile per un vero programma di sterilizzazioni, anagrafe canina e sensibilizzazione, quest'ultima unica vera arma permanente.

La regione Abruzzo è intervenuta in materia con la L.R. 21.09.1999 n. 86, a distanza di oltre 10 anni dalla sua emanazione si rende opportuno procedere alla sua rivisitazione, a questo fine tendono le due proposte di legge in esame.

Si può affermare che entrambe le proposte meritano attenzione, affrontano compiutamente la materia, anche se la proposta di legge di iniziativa di Walter Caporale in alcuni articoli è più esaustiva e completa nella disciplina delle tematiche, vedasi ad esempio gli artt. 4 (Strutture di ricovero: canili sanitari, rifugi e asili per cani e gatti), 6 (Criteri per la gestione dei canili), 10 (Anagrafe del cane), 17 (Protezione dei gatti in libertà).

La proposta Caporale disciplina anche tematiche non presenti nella proposta di legge di iniziativa di Nicoletta Veri, vedasi, tra l'altro, artt. 9 (Allevamenti amatoriali), 16 (Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi),

18 (Compiti delle Aziende Sanitarie),
19 (Cura delle colonie feline da parte dei gattari),
22 (Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati), 23
(Divieto di offrire animali in premio, vincita oppure omaggio),
24 (Divieto di mostre spettacoli feste sagre ed intrattenimenti con l'utilizzo di animali),
25 (Esposizione e vendita di animali),
26 (Accesso degli animali sul servizio di trasporto pubblico),
27 (Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche e percorsi destinati ai cani),
28 (Attività e terapia assistite dagli animali),
29 (Linee essenziali di assistenza).

Molte tematiche sono affrontate in maniera simile in entrambe le proposte di legge, vedasi ad esempio gli artt. 2 Caporale e 3 Veri (Programma di prevenzione del randagismo),
3 Caporale e 4 Veri (Servizio Veterinario),
4 Caporale e 6 Veri (Strutture di ricovero ecc.),
5 Caporale e 6 Veri (Caratteristiche strutturali dei ricoveri),
6 Caporale e 8 Veri (Criteri per la gestione dei canili),
8 Caporale e 10 ed 11 Veri (Allevamenti commerciali, centri di vendita e pensioni per gli animali da affezione),
10 Caporale e 12 Veri (Anagrafe del cane),
11 Caporale e 13 Veri (Codice di riconoscimento),
12 Caporale e 14 Veri (Trasferimento, smarrimento o morte del cane),
13 Caporale e 15, c. 3, Veri (Eutanasia degli animali),
14 Caporale e 16 Veri (Cattura, custodia e ricovero degli animali),
15 Caporale e 17 Veri (Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi),
17 Caporale e 18 Veri (Protezione dei gatti in libertà),
20 Caporale e 19 Veri (Misure di protezione).

In particolare le proposte divergono nei contenuti e forse quella Caporale è troppo specifica e particolareggiata,

21 Caporale e 15 Veri (Abbandono e maltrattamento di animali),
30 Caporale e 20 Veri (Affidamento degli animali maltrattati),
31 Caporale e 21 Veri (Trasporto di animali),
32 Caporale e 22 Veri (Promozione educativa- corsi di formazione),
35 Caporale e 23 Veri (Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali),
35 Caporale e 24 Veri (Organo di vigilanza),
36 Caporale e 25 Veri (Sanzioni amministrative).

Divergono per l'ammontare delle sanzioni,
38 Caporale e 26 Veri (Indennizzo per danni causati da cani randagi o inselvaticiti).

Di rilievo nella proposta Veri è l'art. 17 (Controllo delle nascite, delle malattie e profilassi) che dispone che la Regione promuove e concorre a finanziare i progetti elaborati dai Comuni singoli o associati finalizzati alla sterilizzazione, al controllo della zoonosi ed all'incremento delle iscrizioni all'anagrafe regionale dei cani e gatti di proprietà.

Nella proposta Veri è eliminato il ricorso al prelievo sistematico del sangue sui cani randagi e/o vaganti per la ricerca della leishmaniosi, ciò è pericoloso, trattandosi di una malattia contagiosa per l'uomo è necessario, invece, continuare con detto prelievo. E' prevista in questa proposta anche l'istituzione di un fondo speciale vincolato alla lotta al randagismo, nello stesso confluiscono anche i proventi delle relative sanzioni, è opportuno che le sanzioni confluiscono nel fondo ma non è possibile obbligare i comuni a finanziare con risorse di bilancio il detto fondo in un momento di grave criticità per le casse degli enti.

Inoltre si deve precisare che è necessario che, nella legge regionale che si andrà ad emanare in materia, bisognerà tener conto delle disposizioni normative relative all'obbligo della gestione associate delle funzioni fondamentali, individuate dall'art. 19 del D. L. 95/2012 convertito nella L.135/2012, per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, delle disposizioni normative che riguardano le Province e di quelle che la regione potrà emanare per le Comunità Montane.

Nella proposta Caporale, infine, si parla delle Oasi etologiche ma non viene spiegato in cosa esse consistano.

Patrizia De Santis